

N. 05850/2018 REG.PROV.COLL.

N. 12387/2013 REG.RIC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12387 del 2013, proposto da:

H. A., rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Abu Awwad, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Borgheresi in Roma, via Flaminia, 388;

contro

Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell'Interno, Ambasciata d'Italia ad Asmara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

provvedimento n. 305/2013 del 16/08/2013 - diniego visto d'ingresso per motivi turistici - risarcimento danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e di Ministero dell'Interno e di Ambasciata d'Italia ad Asmara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2018 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente in epigrafe indicato chiede l'annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del visto di ingresso per turismo, emanato dall'Ambasciata italiana ad Asmara il 16/08/2013, n. 305/2013.

Il ricorrente deduce illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

violazione art. 4 L. 286/1998; eccesso di potere per omissione o difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento per mancato rilascio del visto nonostante la presenza di tutti i requisiti di legge difetto di motivazione; sostiene il ricorrente che il rischio migratorio non sarebbe stato correttamente valutato in quanto lo stesso risulta avere forti legami socio-economici con il paese di origine (moglie e 5 figli; lavoro stabile in quanto titolare di un'attività commerciale), risulta essere già entrato in Italia (dal 1993 al 1997 e nel 2011); risulta essere stato invitato da una cugina avente nazionalità italiana;

violazione artt. 7, 10 bis, 21 octies L. 241/1990 per omesso avviso di avvio del procedimento.

Chiede inoltre il risarcimento dei danni quantificati in E. 275,00 per le spese affrontate per la pratica di visto.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimare depositando documenti ed insistendo per la reiezione del ricorso.

All'udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.

DIRITTO

Oggetto della controversia è il provvedimento n. 305/2013 con il quale l'Ambasciata italiana ad Asmara ha negato il visto di ingresso per motivi di turismo, in data 16/08/2013.

Occorre premettere che l'art. 4 D.M. n. 850 del 11.05.2011 - recante la definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento - stabilisce che *"1. Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti, nell'esame delle richieste di visto di breve durata è richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto. 2. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare, può essere richiesta l'esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente. Fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto. 3. L'analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di lunga durata, limitatamente allo studio. 4. In caso di negativo riscontro sull'autenticità e sull'affidabilità della documentazione presentata, nonché sulla veridicità e sull'attendibilità delle dichiarazioni rese, la rappresentanza diplomatico-consolare si asterrà dal rilascio del visto"*.

A tal fine, l'interessato deve fornire all'Amministrazione la prova delle condizioni che giustificano le finalità del soggiorno e, nella fattispecie, trattandosi di visto per motivi turistici, dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere l'interesse dello straniero a far rientro nel Paese di origine onde scongiurare il c.d. "rischio migratorio", con l'ulteriore necessaria precisazione che, al fine della dimostrazione dello scopo del soggiorno, la documentazione esibita deve essere, oltre che

idonea, anche genuina, dovendosi astenere la competente autorità, in caso contrario, dal rilascio del visto (cfr. art. 32, lett. b), Codice dei Visti, e art. 4 D.M. 11.5.2011).

Nel caso in esame, considerata la motivazione del diniego, risulta adeguatamente motivato il rischio migratorio rappresentato nel caso di esame. Infatti, l'Ambasciata giustifica detto diniego sulla base della documentazione fornita dal ricorrente dalla quale risultano le seguenti circostanze:

- essere sposato con 6 figli di età tra i 17 ed i 2 anni;
- di lavorare come commerciante, nel gennaio 2013 ha chiesto il rinnovo di validità della licenza, ma di non averne ancora avuto il rinnovo;
- di non avere casa di proprietà;
- di essere stato in Italia nel 2010 con un visto per affari di 30 giorni con validità 25 dicembre 2010 – 25 gennaio 2011, periodo non sufficiente a consentirgli di poter concludere degli affari
- che l'invitante è una nipote;
- chiede un visto di 90 giorni per turismo per poter, con calma, concludere quanto non è riuscito a fare nel gennaio 2011.

Dall'intervista effettuata sono emerse le seguenti perplessità presso il funzionario preposto all'esame della domanda di visto:

1. la mancanza della documentazione relativa alla situazione finanziaria ed alloggiativa dell'invitante;
2. il mancato rinnovo della licenza commerciale da parte della autorità eritree;
3. la richiesta di un visto turistico per poter portare a conclusione delle trattative di affari iniziate circa tre anni fa ;
4. dei movimenti bancari che dimostrano notevoli prelievi e pochi depositi (921, 72 sono i Dollari USA a disposizione);
5. la richiesta di 90 giorni sulla lettera d'invito e un'assicurazione sanitaria per 60 giorni;
6. il mancato rientro di un cittadino eritreo con visto per turismo n. 13771500 del 20.10.2011 (durata 60 giorni con validità dal 19.10.2011 al 19.04.2012) invitato dalla stessa cittadina italiana del richiedente in oggetto”.

Dall'istruttoria sono quindi emerse circostanze significative in ordine al rischio migratorio che hanno condotto l'Ambasciata a respingere il visto.

Ritiene pertanto il Collegio che l'Autorità amministrativa abbia correttamente esercitato la discrezionalità amministrativa che le compete nella valutazione del rischio migratorio, che non risulta affetta da vizi macroscopici di ragionevolezza, congruità e logicità.

Destituito di fondamento è anche il vizio di violazione dell'art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, sotto il profilo della omessa comunicazione delle ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza di visto, per il suo carattere “formale” e per la evidente inidoneità a modificare l'esito del procedimento nel caso di specie, che, dunque, è inidoneo a determinare ex se l'illegittimità del provvedimento di

diniego finale, alla stregua dell'art. 21 octies, L. n. 241 del 1990, come modificata dalla l. n. 15 del 2005.

Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.

La domanda risarcitoria è infondata e va respinta per mancanza di danno ingiusto ex art. 2.043 c.c.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in E. 1.500,00, sono poste a carico del ricorrente ed a favore del MAECI. Compensate con il Ministero dell'Interno.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del MAECI liquidate in E. 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Maria Grazia Vivarelli

Giampiero Lo Presti